

ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 27 del 29/07/2024

Oggetto: REGOLAMENTO DEL GRUPPO DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VEROLI

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:30, e in prosecuzione nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Germano Caperna	Sindaco	Presente
Eugenio Velocci	Consigliere	Presente
Alessandra Cretaro	Presidente	Presente
Silvia Marchione	Consigliere	Presente
Ambrogio Santoro	Consigliere	Presente
Massimiliano Leo	Consigliere	Presente
Denis Campoli	Consigliere	Presente
Andrea Iaboni	Consigliere	Presente
Emanuele Fiorini	Consigliere	Presente
Danilo Pasqualitto	Consigliere	Presente
Cristina Verro	Consigliere	Presente
Emiliano Pica	Consigliere	Assente Giustificato
Fabrizio Rotondo	Consigliere	Presente
Gianpaolo Frusone	Consigliere	Presente
Patrizia Viglianti	Consigliere	Presente
Lorenzo Magliocchetti	Consigliere	Presente
Cristiano Papetti	Consigliere	Presente

CONSIGLIERI:

Assegnati n. 17

In carica n. 17

CONSIGLIERI:

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Presiede Cretaro Alessandra, in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Dott. Ranelli Mauro.

Il Presidente ad inizio di seduta ha accertato il numero legale ed ha dichiarato aperta la seduta. La seduta è Pubblica

Illustra la voce la consigliera Cristina Verro:

In qualità di presidente della Quarta Commissione Consiliare permanente, competente sulla proposta all'ordine del giorno, mi preme sottolineare come il Regolamento che portiamo all'approvazione del Consiglio è stato rielaborato prima dagli Uffici competenti e poi dalla Commissione sulla base dello schema-tipo predisposto e messo a disposizione da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e, pertanto, maggiormente rispondente alla regolamentazione del gruppo di volontari della protezione civile del nostro Ente; il Regolamento consentirà al Gruppo dei Volontari della Protezione Civile di Veroli di passare di categoria, grazie alla possibilità di aumentare la dotazione dei mezzi disponibili con l'acquisizione di un pick-up; concludo augurandomi che prossimamente si possa procedere anche ad una campagna di sensibilizzazione sul volontariato nella protezione civile nelle nostre scuole al fine di avvicinare sempre di più i giovanissimi a tale importante servizio.

Interviene il consigliere Lorenzo Magliocchetti per ribadire anche in Consiglio della necessità di avere con maggior tempo la documentazione degli atti da portare in discussione ed approvazione.

La consigliera Verro assicura che anche nel verbale della Commissione è stato riportata la sollecitazione del consigliere Magliocchetti e che in futuro sarà garantita maggiore confronto nella medesima sugli atti da portare alla definitiva approvazione da parte del Consiglio.

Interviene il Sindaco, Germano Caperna:

Con l'approvazione del Regolamento il Comune di Veroli dimostra una ulteriore vicinanza al Gruppo dei Volontari della Protezione civile, un segnale importante visto che anche in questi giorni sono impegnati nei preparativi del festival del teatro di strada; ribadisco l'importanza del passaggio di categoria con l'acquisizione dell'automezzo pick-up, a dimostrazione della crescita costante del Gruppo in questi ultimi anni. Non è facile né arruolare né formare volontari, aggiunge, ma dare certezze come il Regolamento, i mezzi ed anche una idonea sede, qual è quella della ex casa cantoniera a Castelmassimo, sicuramente contribuiscono ad elevare la credibilità di quanto si è impegnati a realizzare nel servizio di protezione civile comunale; ringrazio, quindi, la Commissione, i nostri Uffici ed il Gruppo dei Volontari della Protezione Civile di Veroli per la passione e l'impegno portato avanti costantemente al fine di farsi trovare pronti in caso di emergenze che, sappiamo, sono sempre purtroppo in agguato.

La consigliera Patrizia Viglianti, a nome di tutta la minoranza consiliare, concorda con quanto detto sull'argomento, ringraziando il Gruppo dei Volontari della Protezione Civile di Veroli per quanto sta portando avanti con dedizione e professionalità.

Non essendoci più interventi il Presidente pone a votazione la voce posta all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la presente proposta di deliberazione, presentata dal Sindaco e predisposta dal Comandante del Corpo di Polizia Locale :

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n°62 del 06/07/2017 è stato istituito il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile
 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n°47 del 03/10/2017 è stato approvato il regolamento del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile
- con Decreto Legislativo n° 1 del 02 gennaio 2018 è stato approvato il Codice della Protezione Civile, il quale prevede, all'art. 35, che i Comuni possono promuovere la costituzione di gruppi comunali di protezione civile, quali Enti del Terzo Settore;
- in particolare, il suddetto art. 35 del Codice della Protezione Civile prevede che l'istituzione del gruppo comunale venga disposta con Deliberazione di Consiglio Comunale, sulla base di uno schema tipo approvato con apposita direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del Codice della Protezione Civile;

- con Direttiva del 22 dicembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 53 del 03 marzo 2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha approvato ed emanato lo schema tipo al quale dovranno adeguarsi i Comuni per la costituzione dei Gruppi Comunali di Protezione Civile;
- con la medesima Direttiva è stato disposto l'obbligo, per i Gruppi Comunali già esistenti di adeguare i propri Regolamenti allo schema tipo introdotto con la suddetta Direttiva del 22 dicembre 2022;

Atteso che vi è quindi necessità di approvare un nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile, rispondente a quanto disciplinato con la suddetta Direttiva del 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
Visto il testo definitivo della proposta di Regolamento predisposto dal Servizio di Protezione Civile dell'Ente;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 di approvazione del Testo Unico degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n° 117 di approvazione del Codice del Terzo Settore;
- il Decreto Legislativo 02 gennaio 2018 n° 1 di approvazione del Codice della Protezione Civile;
- la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; Considerato che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, sono stati espressi i seguenti pareri di regolarità, allegati alla presente proposta come parte integrante e sostanziale:
 - Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Polizia Locale
 - Parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari

Considerato che la proposta è stata esaminata dalla Quarta Commissione Consiliare permanente in data 26/07/2024;

Atteso che la seguente proposta è stata sottoposta a votazione palese per alzata di mano e che la votazione ha riportato il seguente esito:

Presenti n. 16

votanti n. 16

Voti favorevoli n. 16

Voti contrari n.

Astenuti n. ==

Assenti n. 1 - Pica Emiliano

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. Di approvare il nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Veroli, il cui testo definitivo, composto da n° 17 articoli, è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Quindi si procede con separata, palese votazione, espressa per appello nominale, alla dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento.

Presenti n. 16

votanti n. 16

Voti favorevoli n. 16

Voti contrari n.

Astenuti n. ==
Assenti n. 1 - Pica Emiliano

Quindi sulla base della votazione sopra riportata e debitamente proclamata il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° della D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Non essendoci più argomenti da trattare nell'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 19.50.

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Cretaro Alessandra

IL



Firmato digitalmente da:
Alessandra Cretaro
Comune di Veroli
Presidente del Consiglio



Firmato digitalmente da:
Mauro Ranelli
Comune di Veroli
Responsabile del Settore 1/B

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000).

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA
1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1**
(Approvato con deliberazione di C.C. N. 27 del 29/07/2024)

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

- 1) È costituito con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 03/10/2017 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Veroli, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Veroli in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento, avvalendosi, altresì, del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile per le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;

- elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec., ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
 - 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco, per il tramite del Responsabile del Servizio, deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
 - 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
 - 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei.
 - Copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento,

il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È

convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari

secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs.n. 1/2018.

- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa idonea alle attività dello stesso.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite e, compatibilmente con le effettive disponibilità economico-finanziarie previste in bilancio (PEG_____), fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17 – Norme finali transitorie

Il regolamento è redatto in ossequio delle norme generali in materia di protezione civile alle quali si rinvia in ipotesi di principi regolamentari non previsti nel corpo della presente fonte sub legislativa.